



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

GUARDIA COSTIERA

RAVENNA

Via Teseo Guerra, 15 - 48123 Porto Corsini (RA)

Telefono +39 0544-443011- Telefax 0544-447498

E-mail: cpravenna@mit.gov.it – dm.ravenna@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 01/2017

TARIFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NELLA RADA E NEL PORTO DI RAVENNA
BIENNIO 2018-2019

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna,

- VISTO** il vigente "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Ravenna" redatto e predisposto dal Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna in data 04.04.2012 ed approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 08.05.2012.
- VISTO** l'art. 14, commi 1 bis e 1 ter della Legge 84/94 in data 28.01.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 88/2015, in data 27.11.2015, con la quale sono state approvate e rese esecutive le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Ravenna per il biennio 2016-2017.
- VISTA** la documentata istanza di avvio dell'istruttoria di adeguamento tariffario presentata dalla S.E.R.S. S.r.l., concessionaria del servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Ravenna, pervenuta in data 28.09.2017 ed intesa ad ottenere la verifica tariffaria per il biennio 2017-2018.
- VISTI** l'atto di concessione rep. n° 20/00 del 06/03/2000, a favore della S.E.R.S. S.r.l. ed i successivi atti suppletivi all'atto di concessione rep. n°01/07 del 02.04.2007, rep. n°40/08 del 10.12.2008, rep. n°02/2011 del 28.09.2011, rep. n°07/2016 del 05.04.2016 e rep. n°06/2017 del 25.07.2017.
- VISTA** la circolare prot. DEM3 n. 1589 del 17/06/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, concernente criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTO** il dispaccio prot. 14201, in data 26.10.2011, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Modalità di calcolo della stazza dei convogli ai fini dell'applicazione delle tariffe portuali di rimorchio e di pilotaggio".
- VISTO** il dispaccio prot. 16680, in data 09.06.2017, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale. Numeri indice anno 2017".
- ESAMINATO** lo sviluppo della formula tariffaria elaborata dalla Società concessionaria seguendo i criteri indicati nella circolare prot. DEM3 n. 1589.
- ESAMINATA** la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza presentata dalla S.E.R.S. S.r.l., concessionaria del servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Ravenna.

- VISTO** il foglio n. 23135 del 12.10.2017, con il quale questa Capitaneria di Porto ha trasmesso la suddetta istanza alle associazioni sindacali di categoria interessate, per il parere di competenza.
- VISTI** i pareri favorevoli pervenuti dalle associazioni di categoria.
- VISTO** il parere d'intesa dell'Autorità Portuale di Ravenna, espresso con nota n. 7380 del 24.11.2017.
- CONSIDERATO** che la nuova aliquota percentuale di variazione delle tariffe scaturisce da una corretta applicazione della formula di revisione tariffaria.
- RITENUTI** gli atti sopraelencati, tutti facenti parte dell'iter istruttorio previsto dalla vigente normativa, ognuno in sé e nel loro insieme completi ed idonei a porre l'Autorità Marittima nelle condizioni di emanare il nuovo provvedimento tariffario.
- VISTI** gli articoli 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

DETERMINA

Una riduzione del 6,54% da calcolarsi sulle tariffe in vigore.

ORDINA

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive, a partire dalle ore 00.01 del 01/01/2018, le "Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Ravenna" allegate e facenti parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Nella stessa data ed ora è abrogata l'Ordinanza di questa Capitaneria di Porto n. 88/2015, in data 27.11.2015 ("Tariffe per il servizio di rimorchio nel Porto e nella rada di Ravenna").

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione.

Ravenna li 21/12/2017

IL COMANDANTE
C.V. (CP) ~~Pietro~~ RUBERTO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

Allegato all'Ordinanza n° 93 /2017 del 21 /12/2017

Articolo 1

Orario di lavoro

Ai fini delle prestazioni e delle tariffe, ad eccezione di quelle ex art. 6.2, l'orario di lavoro dei rimorchiatori viene suddiviso come segue:

1.1 Lavoro feriale

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) <u>ordinario</u> | dalle ore 06:01 alle ore 20:00 da lunedì al venerdì; |
| b) <u>ordinario del sabato</u> | dalle ore 06:01 alle ore 20:00 del sabato; |
| c) <u>straordinario</u> | dalle ore 00:01 alle ore 06:00 e dalle ore 20:01 alle ore 24:00 di tutti i giorni. |

1.2 Lavoro festivo

- | | |
|-------------------------|--|
| a) <u>ordinario</u> | dalle ore 06:01 alle ore 20:00; |
| b) <u>straordinario</u> | dalle ore 00:01 alle ore 06:00 e dalle ore 20:01 alle ore 24:00. |

Articolo 2

Prestazioni dei rimorchiatori – Compensi e durata

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto e nella rada di Ravenna viene compensata con la "tariffa base" e le "maggiorazioni" indicate negli articoli seguenti.

I tempi di durata della prestazione vengono conteggiati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo alla nave a quello in cui viene lasciato libero.

Articolo 3

Tariffa base per il rimorchio

3.1 Prestazioni nell'ambito portuale

Le "tariffe base" per il rimorchio di navi in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi ubicati in porto o per il movimento dall'uno all'altro dei predetti ormeggi, che includono anche la fornitura del cavo di rimorchio da parte del rimorchiatore, a totale carico di quest'ultimo, senza alcuna maggiorazione della tariffa base per le navi di qualsiasi tonnellaggio, sono le seguenti:

3.1.1 Tariffa per navi sino a 12.500 GT (non comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art 7.1)

da GT	a GT	€
0	1.000	348,70
1.001	2.000	513,82
2.001	3.000	658,63
3.001	4.000	793,27
4.001	5.000	909,50
5.001	7.500	1185,05
7.501	10.000	1428,66
10.001	12.500	1644,65

3.1.2 Tariffa per navi oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

da GT	a GT	€
12.501	15.000	2208,37
15.001	17.500	2412,26
17.501	20.000	2595,81
20.001	25.000	2823,92
25.001	Per ogni 5.000 di GT o frazione	69,74

3.1.3 Tariffa per navi portacontenitori sino a 12.500 GT (non comprensiva della maggiorazione di cui al successivo art 7.1)

da GT	a GT	€
0	1.000	313,81
1.001	2.000	462,51
2.001	3.000	592,77
3.001	4.000	714,32
4.001	5.000	818,46
5.001	7.500	1066,88
7.501	10.000	1285,79
10.001	12.500	1479,99

3.1.4 Tariffa per navi portacontenitori oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

da GT	a GT	€
12.501	15.000	1987,53
15.001	17.500	2170,59
17.501	20.000	2336,22
20.001	25.000	2541,08
25.001	Per ogni 5.000 di GT o frazione	62,47

3.2 Prestazioni in rada

La "tariffa base" per il rimorchio di navi in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi esterni al porto (terminali in rada) o per movimenti fra il porto e la rada da oltre 2 (due) miglia dall'imboccatura delle dighe foranee - che includono anche la fornitura del cavo di rimorchio da parte del rimorchiatore, a totale carico di quest'ultimo, senza alcuna maggiorazione della tariffa base per le navi di qualsiasi tonnellaggio - è la seguente:

3.2.1 Tariffa per navi sino a 12.500 GT (non comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art 7.1):

da GT	a GT	€
0	1.000	409,70
1.001	2.000	613,59
2.001	3.000	790,37
3.001	4.000	937,59
4.001	5.000	1069,80
5.001	7.500	1349,72
7.501	10.000	1599,62
10.001	12.500	1816,58

3.2.2 Tariffa per navi oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

da GT	a GT	€
12.501	15.000	2584,67
15.001	17.500	2807,93
17.501	20.000	3014,23
20.001	25.000	3291,26
25.001	30.000	3528,07
30.001	Per ogni 5.000 di GT o frazione	113,82

Nel caso in cui una prestazione di cui al presente articolo – punti 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.1 (Navi sino a 12.500 GT) – è resa in due fasce orarie contigue, come indicate all'art.1, si applica la tariffa prevista per la fascia oraria in cui ha inizio la prestazione medesima.

Articolo 4

Tariffa base per prestazioni particolari

Nel caso in cui la prestazione dei rimorchiatori viene svolta nelle condizioni appresso indicate la "tariffa base" è quella stabilita nel precedente articolo 3, maggiorata della percentuale indicata a fianco di ciascun caso:

- 4.1 + 30% Rimorchio di nave con apparato motore inattivo.
- 4.2 + 15% Rimorchio di nave che procede a marcia indietro, con apparati di propulsione in funzione e per un tratto superiore a 1.000 metri (solo nel porto canale e sulla sola tariffa relativa ai rimorchiatori che effettuano la prestazione con cavo voltato).

Articolo 5

Tariffa base per prestazioni varie

5.1 Fornitura di energia elettrica o di aria compressa:

- per la prima ora.....€ 431,99
- per ogni ora successiva o frazione di ora.....€ 324,95

5.2 Assistenza a navi ormeggiate in porto per esigenze di sicurezza, su ordine dell'Autorità Marittima o a richiesta degli interessati: € 161,75 per ogni ora o frazione di ora (negli orari 08:01 – 17:00, da lunedì a venerdì). Per le prestazioni rese a navi alla fonda fuori dal porto canale: maggiorazione del 50%.

Articolo 6

Tariffa base per mancata prestazione

Per rimorchiatori **richiesti ma non impiegati** per cause non imputabili agli stessi:

6.1 Se i rimorchiatori sono giunti sul posto indicato nella richiesta, la tariffa è:

- nell'ambito portuale:.....€ 266,85
- in rada (fuori le dighe foranee):.....€ 442,16

6.2 Se i rimorchiatori (escluso quello di guardia) sono richiesti per orario diverso da quello ordinario feriale di cui all'art. 1.1) lettera a) e non vengono disdetti prima delle ore 15.00 dei giorni feriali da lunedì a venerdì, o entro le ore 10.00 del sabato e dei giorni festivi, si applica la tariffa di cui al precedente n. 1 senza altre maggiorazioni.

Articolo 7

Maggiorazioni della tariffa base

7.1 Fuori dell'orario normale e feriale di lavoro, la "tariffa base", prevista nei precedenti art. 3 - punti 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.1 (Navi sino a 12.500 GT) - art. 4 e art. 6, viene maggiorata delle percentuali di seguito indicate:

- lavoro ordinario del sabato 26%
- lavoro straordinario feriale 35%
- lavoro ordinario festivo 35%

- lavoro straordinario festivo 80%.

7.2 Per quanto concerne le prestazioni di cui all'articolo 5.2 (Assistenza a navi ormeggiate in porto per esigenze di sicurezza su ordine dell'Autorità Marittima o a richiesta degli interessati), le medesime sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

- 50% per **straordinario feriale**: lavoro svolto dalle ore 00:01 alle ore 08:00 e dalle ore 17:01 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali;
- 100% per **straordinario festivo**: lavoro svolto dalle ore 00:01 alle ore 08:00 e dalle ore 17:01 alle ore 24.00 di tutti i giorni festivi;
- 40% per **lavoro ordinario del sabato**: svolto dalle ore 08:01 alle ore 17:00;
- 50% per **lavoro ordinario festivo**: dalle ore 08:01 alle ore 17:00.

Articolo 8

Maggiorazione per ritardato pagamento

Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente Ordinanza, qualora non siano saldate entro trenta giorni a partire dalla data di emissione della fattura, danno diritto all'addebito, a carico del destinatario delle prestazioni, di una maggiorazione per ritardato pagamento da computarsi nella misura del 0,8%, con decorrenza dalla data di emissione della fattura stessa per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento stesso.

Articolo 9

Prestazioni non contemplate dalla tariffa

Per le prestazioni richieste ai rimorchiatori e non contemplate dalle presenti tariffe, le parti devono accordarsi per il compenso forfettario prima dell'inizio della prestazione.

Articolo 10

Calcolo della stazza lorda internazionale (GT)

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta:

- 10.1 Per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;
- 10.2 Per le navi non munite di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K_1 \times V$$

dove $V = 2,832 \times \text{Volume Lordo totale in Tonn.}$

dove $K_1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$

qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia pure in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di certificato di Stazza Internazionale:

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H;$

$L =$ lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;

- B = larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);
 H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
Fino a 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 ed oltre	0,28

Articolo 11

Calcolo della stazza lorda per convogli

Il calcolo della stazza lorda per i convogli è data dalla sommatoria delle stazze lorde dei singoli elementi costituenti il convoglio stesso ovvero, per i mezzi nautici non in possesso del certificato di stazza lorda internazionale, dalla sommatoria delle stazze lorde dei singoli elementi costituenti il convoglio stesso calcolate con le modalità alternative di cui al precedente articolo 10.2.

Articolo 12

Correzione calcolo stazza lorda internazionale (GT) per navi traghetto

Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per NAVI TRAGHETTO il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dalla applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 10.2 va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI 0,69

Passenger RO/RO Cargo Ferries

TRAGHETTI MERCI 0,85

RO/RO Cargo – General Cargo

RO/RO Cargo – Container Ship

RO/RO Cargo Ferries

RO/RO Cargo Vehicles Carrier

Ravenna, 21 /12/2017

IL COMANDANTE
 C.V. (CP) Pietro RUBERTO